



Delibera della Giunta Regionale n. 318 del 21/05/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

DISPOSIZIONI PER LE NOTIFICHE ED IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI E DELLE ATTIVITA' INERENTI LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. il possesso di una anagrafica completa ed aggiornata degli stabilimenti e delle attività rappresenta un aspetto di primaria importanza per il sistema dei controlli, in particolare nelle attività produttive che impattano sulla salute umana ed animale;
- b. la previgente normativa focalizzava l'attenzione sull'accertamento del possesso da parte degli stabilimenti dei requisiti stabiliti dalla normativa e che tale accertamento era propedeutico al rilascio delle autorizzazioni o pareri sanitari necessari per l'avvio delle attività lavorative;
- c. le nuove normative hanno completamente modificato tale approccio, privilegiando la fase del controllo delle effettive modalità di conduzione degli stabilimenti rispetto alla mera verifica dei requisiti effettuata ex ante, valutando così in maniera più efficace tutti i fattori di rischio propri di ogni singola attività produttiva;
- d. la normativa nazionale ed europea tende alla semplificazione delle procedure amministrative per l'avvio degli stabilimenti in modo da garantire la libera concorrenza dei servizi e delle attività;
- e. l'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i. abroga le autorizzazioni, le licenze, le concessioni non costitutive, i permessi o nulla osta comunque denominati, sostituendoli con la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA);

CONSIDERATO che

- a. come ribadito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, l'espressa volontà del legislatore, desumibile dalla disposizione stessa, fa sì che l'abrogazione generale delle autorizzazioni, salve le eccezioni, stabilita dal citato art. 19 della L.241/90 impatti direttamente su tutti gli atti normativi cogenti, non applicandosi nella fattispecie il brocardo "*lex specialis derogat legi generali*";
- b. la disposta abrogazione si applica anche alle autorizzazioni previste dalle normative inerenti la sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, salvo:
 - b.1 nei casi in cui è previsto l'obbligo del riconoscimento comunitario,
 - b.2 quando esistono vincoli numerici (ad es. farmacie),
 - b.3 quando l'avvio delle attività è subordinata a requisiti formativi personali del titolare dell'attività (ad es. raccolta funghi epigei non coltivati);
- c. ai sensi del Reg. UE n. 852/04, le imprese che conducono stabilimenti che rientrano nella filiera alimentare devono preventivamente notificare la presenza di tali stabilimenti all'Autorità Competente ex art. 2 D.L.vo 193/07, qualora per essi non sia previsto l'obbligo del riconoscimento ai sensi de Reg. UE n. 853/04;
- d. ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 L. n. 241/90 e dell'art. 6 punto 2 del Reg. UE n. 852/04 la predetta notifica per le imprese del settore alimentare deve essere intesa come facente parte della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevista per l'avvio delle attività di ogni tipo di stabilimento;
- e. ai sensi dell'art.19, co. 1, della L. 241/90 e s.m.i, il riconoscimento degli stabilimenti è escluso dalla procedura SCIA essendo atto autorizzativo previsto direttamente da normativa comunitaria;

RITENUTO necessario

- a. adeguare la disciplina regionale alla predetta legislazione vigente, definendo nuove e univoche procedure che tengano conto della semplificazione voluta dal legislatore nazionale e comunitario;
- b. fornire nuove e idonee procedure regionali anche per l'avvio delle attività degli stabilimenti oggetto di riconoscimento comunitario tenendo conto della conferenza dei servizi e della procedura semplificata previste dalla L. n. 241/90;
- c. revocare la Delibera della Giunta Regionale n. 377 del 31/07/2012 – Nuove procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dal Reg (CE) n. 853/04 e per il riconoscimento e la registrazione delle attività del settore dei sottoprodotti di origine animale di cui ai Regg. (CE) n. 1069/09 e n. 142/11;

- d. revocare la Delibera della Giunta Regionale n. 1361 del 06/09/2006 – Requisiti per l'igiene dei mangimi -"Linee guida, in materia di applicazione del Regolamento(CE) n.183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005";

PREMESSO che

- a. il Ministero della Salute ha disposto con nota prot. 9875 del 15/5/13 l'uso del nuovo nomenclatore (master list) per la codifica degli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 852/04, per i quali è sufficiente la notifica/SCIA;
- b. le AA.SS.LL., cui compete esclusivamente l'accertamento degli aspetti igienico-sanitari, rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nelle SCIA e nelle procedure di riconoscimento degli stabilimenti e delle attività che operano nella filiera alimentare e sanità pubblica veterinaria;
- c. ai sensi della normativa vigente, la SCIA e la domanda di riconoscimento comunitario devono essere presentate agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) o, in assenza di questi, alla Camera di Commercio, i quali rappresentano i soggetti pubblici di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività;
- d. la SCIA può essere presentata anche attraverso le Agenzie per le imprese, previste dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, preventivamente accreditate presso i SUAP;
- e. il SUAP è l'unico soggetto legittimato a ricevere le istanze rivolte dalle imprese alle P.A. e che le comunicazioni devono avvenire esclusivamente in via telematica;
- f. in Regione Campania è già operativo il sistema informatico GISA che funge da data base dell'anagrafica degli stabilimenti operanti in materia di sicurezza alimentare e di sanità pubblica veterinaria, e dei controlli svolti presso di essi;
- g. la previgente DGRC n. 377/12, prendendo ad esempio il diritto fisso stabilito dal Ministero della Salute per le istruttorie autorizzative di propria competenza, stabiliva in € 1.500 i diritti da versare a favore della Regione per il riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 853/2004;
- h. che, tuttavia, a differenza del Ministero, la Regione per tali procedure non effettua attività ispettive;
- i. le procedure stabilite dal presente atto prevedono attività istruttorie a carico della Regione estremamente semplificate rispetto alle procedure dettate dalla previgente DGRC n. 377/12;

RITENUTO necessario

- a. sostituire la modalità di classificazione degli stabilimenti attualmente in uso, imperniata sui codici ATECO, con il nuovo nomenclatore (master list) degli stabilimenti alimentari secondo le direttive del Ministero della Salute;
- b. integrare la predetta master list con le tipologie di attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria non già incluse in quella ministeriale, in modo da avere la catalogazione completa delle linee d'attività;
- c. adeguare all'effettivo impegno amministrativo della Giunta regionale, anche ai fini di favorire l'insediamento delle attività produttive nel territorio regionale, l'importo del diritto che le imprese richiedenti il riconoscimento devono versare a favore della Regione;

PREMESSO

- a. che la L. 116/14, convertendo con modifiche il D.L. 91/14, ha previsto:
 - a1. l'istituzione del registro unico dei controlli ispettivi effettuati sulle aziende agricole;
 - a2. che i dati concernenti i controlli effettuati a carico delle imprese agricole da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni siano resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente;

- a3. che all'attuazione delle predette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

RITENUTO OPPORTUNO

- a. definire apposite procedure, nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, per:
- a1. la presentazione delle notifiche/SCIA
 - a2. la registrazione degli stabilimenti ed attività da parte delle ASL
 - a3. la presentazione delle istanze di rilascio di riconoscimento
 - a4. il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti;
- b. garantire la celere attivazione degli stabilimenti, l'uniformità di trattamento tra imprese, e la certezza delle regole, pur senza diminuire il grado di tutela della salute del cittadino;
- c. stabilire che il sistema informatico GISA rappresenti a livello regionale il registro unico dei controlli ispettivi effettuati sulle aziende agricole, ai sensi della Legge n. 116/2014, e che possa assicurare la cooperazione applicativa con il registro nazionale, quando questo sarà attivato;
- d. al fine di:
- i. garantire una parità di trattamento e di pari opportunità a tutti coloro che svolgono attività lavorative nel territorio regionale,
 - ii. dare applicazione alla ratio dei Reg CE 852, 853 e 854/04 che, stabilendo pochi criteri minimi misurabili, impongono di fatto all'Autorità Competente ai controlli di verificare la conformità di ogni singolo stabilimento in base alla specifica valutazione del rischio;

demandare ai Comuni e alle Province di adeguare le disposizioni regolamentari attualmente vigenti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria che abbiano introdotto l'obbligo della sussistenza di ulteriori requisiti oltre a quelli stabiliti dalla normativa europea, nazionale e regionale, come la statuizione di misure minime o parametri e requisiti strutturali prefissati;

VISTI

- a. il Reg CE 178/02 che stabilisce i "Principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare";
- b. il Reg CE 852/04 sull'"Igiene dei prodotti alimentari";
- c. il Reg CE 853/04 che stabilisce "Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale il Regolamento CE/882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";
- d. il D.L.vo 6 Novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- e. la Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- f. la Legge 18.6.09, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- g. la L. 11/8/14, n. 116 di conversione del D.L. 91/14 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

- h. il R.D. 27/7/34 n. 1265 "Testo Unico Leggi Sanitarie";
- i. il D.L. 18/10/12, n. 179, convertito con L. 17/12/12, n. 221, ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- j. il D.L.vo 7/3/05, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare l'allegato alla presente deliberazione dal titolo "Procedure per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria", che forma parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di stabilire che a tali procedure devono attenersi tutte le imprese ed i soggetti che svolgono attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, i SUAP, le Camere di Commercio quando sostituiscono i SUAP, le Agenzie delle Imprese, le AA.SS.LL.;
3. di delegare la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - U.O.D. 02 "Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria" ad approntare, divulgare e tenere aggiornata la master list che definisce la classificazione di tutte le linee d'attività svolte negli stabilimenti che operano nel campo della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria;
4. di delegare, alla luce delle nuove evidenze e normative, le competenti Direzioni Generali della Giunta regionale ad apportare le necessarie modifiche tecniche all'allegato alla presente delibera;
5. stabilire che il sistema informatico regionale GISA rappresenta a livello regionale il registro unico dei controlli ispettivi effettuati sulle aziende agricole, ai sensi della Legge n. 116/2014, e che assicuri la cooperazione applicativa con il registro nazionale, quando questo sarà attivato;
6. di revocare la Delibera della Giunta Regionale n. 377 del 31/07/2012 – Nuove procedure per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dal Reg (CE) n. 853/04 e per il riconoscimento e la registrazione delle attività del settore dei Sottoprodotti di origine animale di cui ai Reg (CE) n. 1069/09 e n. 142/11;
7. di revocare la Delibera della Giunta Regionale n. 1361 del 06/09/2006 – Requisiti per l'igiene dei mangimi -"Linee guida, in materia di applicazione del Regolamento(CE) N.183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005";
8. di demandare ai Comuni e alle Province di adeguare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria che abbiano introdotto l'obbligo della sussistenza di ulteriori requisiti oltre a quelli stabiliti dalla normativa europea, nazionale e regionale, come la statuizione di misure minime o parametri e requisiti strutturali prefissati;
9. di inviare la presente delibera alla "Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale", alla "Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema", alla "Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali", alla "Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive", alle AA.SS.LL., ai SUAP, alle Camere di Commercio ed alle Agenzie per le imprese per gli adempimenti di competenza ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.